



PRESCRIZIONI

Realizzazione dell'impianto, delle opere di connessione e infrastrutture indispensabili

1. Per la costruzione dell'impianto, delle opere e delle infrastrutture di progetto, devono essere rispettati gli adempimenti in materia di edilizia ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.;
2. L'inizio lavori, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, quarto periodo, del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., dovrà avvenire entro i tre anni successivi al rilascio dell'autorizzazione ed il termine degli stessi entro tre anni dalla data di inizio lavori, decorsi detti termini, la presente autorizzazione decade a tutti gli effetti; un'eventuale proroga dell'inizio e conclusione dei lavori potrà avvenire tramite presentazione di motivata istanza alla Regione del Veneto.
3. Almeno 30 giorni prima dell'INIZIO DEI LAVORI relativi all'impianto e infrastrutture, la Ditta dovrà darne COMUNICAZIONE alla Regione del Veneto, al Comune di Vigasio, alla Provincia di Verona, all'ARPAV Dipartimento provinciale di Verona nonché agli altri Enti coinvolti in Conferenza di Servizi per quanto di competenza rispetto alle prescrizioni impartite; alla comunicazione di inizio lavori dovranno essere allegati:
 - a) copia autentica dell'atto di accertamento di verificata condizione, registrato e trascritto nei modi di legge, con riferimento all'atto di compravendita e costituzione di servitù soggette a condizioni sospensive del 21.03.2024;
 - b) copia autentica dell'atto definitivo, registrato e trascritto, e di eventuali atti di accertamento di verificata condizione, registrati e trascritti nei modi di legge, con riferimento al preliminare di costituzione di servitù soggette a condizione sospensiva del 23.12.2024;
 - c) una garanzia finanziaria per il ripristino dei luoghi allo stato ex ante a fine esercizio dell'impianto, di importo pari a 952.643,54 Euro ovvero indicizzato secondo l'importo previsto al momento della presentazione della garanzia. La fideiussione dovrà essere conforme a quanto previsto dal D.M. 10.09.2010, p. 13.1, lett. j ed alla D.G.R.V. n. 253/2012 e s.m.i. L'importo va adeguato - pena decadenza del titolo abilitativo - ogni cinque anni alla intervenuta variazione nell'indice ISTAT del costo della vita, come previsto dalla D.G.R.V. n. 253/2012;
 - d) dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di aver ottemperato alle prescrizioni per dare inizio ai lavori dell'impianto contenute nei contributi degli Enti che si sono espressi nel corso della Conferenza di Servizi;
 - e) gli elaborati necessari per la presa d'atto da parte del Comune della variante agli strumenti urbanistici e per la determinazione degli eventuali oneri di costruzione di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
4. Terre e rocce da scavo utilizzate o derivanti dai lavori di costruzione dovranno essere gestite secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
5. Ove si riscontrino nel corso dei lavori interferenze fra le opere di progetto ed eventuali impianti esistenti per servizi di pubblica utilità che ne richiedano la modifica e/o spostamento, la Ditta dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ente gestore che disporrà in merito;
6. I serbatoi di stoccaggio di liquidi di servizio nonché di reagenti o di rifiuti prodotti dovranno essere realizzati e posizionati in sicurezza su aree idonee in conformità alla normativa vigente e dotati di bacini di contenimento correttamente dimensionati; le reti di connessione idraulica dei liquidi di servizio dovranno essere realizzate in modo tale che eventuali sversamenti per malfunzionamento di tenute meccaniche, guarnizioni o altro, possano essere facilmente raccolti con idonei manufatti/pavimentazioni impermeabili e convoglianti per gravità entro pozzetti di raccolta a tenuta, adeguatamente dimensionati.
7. Il sistema di illuminazione esterno dovrà essere realizzato conformemente alle normative di settore e in particolare alla L.R. n. 17 del 07/08/2009 "Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici". In particolare, ricadendo in fascia di rispetto di Osservatorio Astronomico non professionale, l'impianto d'illuminazione dovrà essere progettato e realizzato secondo i requisiti di cui all'articolo 9, commi 2 e 3 della citata Legge regionale.
8. Per quanto attiene gli effetti elettromagnetici, il progetto per la costruzione dell'impianto deve risultare conforme agli artt. nn. 3, 4 e 6 del D.P.C.M. 08/07/2003;

9. La Ditta dovrà comunicare la data di ULTIMAZIONE LAVORI alla Regione del Veneto, al Comune di Vigasio, alla Provincia di Verona, all'ARPAV Dipartimento provinciale di Verona nonché ad altri Enti coinvolti in Conferenza di Servizi per quanto di competenza rispetto alle prescrizioni impartite; alla comunicazione di conclusione dei lavori dovrà essere allegata relazione, predisposta da tecnico abilitato, attestante la conformità delle opere realizzate al progetto e alle prescrizioni del presente provvedimento, incluse quelle contenute nelle determinazioni degli Enti che si sono espressi nel corso della Conferenza di Servizi.
10. La Ditta almeno 15 giorni prima dell'AVVIO DELL'IMPIANTO, inteso come avvio della ricezione delle matrici destinate alla digestione anaerobica, deve darne comunicazione alla Regione del Veneto, al Comune di Vigasio, alla Provincia di Verona, all'ARPAV Dipartimento provinciale di Verona nonché agli altri Enti coinvolti in Conferenza di Servizi per quanto di competenza rispetto alle prescrizioni impartite. Contestualmente a detta comunicazione, dovranno essere fornite le informazioni e la documentazione richieste alle prescrizioni n. 63 (SCIA); n. 16 (accordi per fornitura); n. 24 (riconoscimento di cui al Regolamento CE 1069/2009), n.30 (copia della documentazione atta a certificare l'avvenuta iscrizione del produttore al "Registro dei Fabbricanti di Fertilizzanti" e del prodotto al "Registro dei Fertilizzanti SIAN" previsto dal D.Lgs. 75/2010 e ss.mm.ii.);
11. Entro 90 giorni dalla data di avvio dell'impianto come definito al punto precedente, la Ditta dovrà comunicare la MESSA A REGIME di tutte le varie componenti alla Regione del Veneto, al Comune di Vigasio, alla Provincia di Verona e all'ARPAV Dipartimento provinciale di Verona nonché agli altri Enti coinvolti in Conferenza di Servizi per quanto di competenza rispetto alle prescrizioni impartite. Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga indicando il nuovo termine per la messa a regime. La proroga si intende concessa qualora la Regione non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
12. La Ditta dovrà trasmettere la dichiarazione sostitutiva di COLLAUDO, ovvero il collaudo stesso dell'impianto all'U.O. Qualità dell'Aria e Tutela dell'Atmosfera della Regione del Veneto, al Comune di Vigasio, nonché agli altri Enti coinvolti in Conferenza di Servizi per quanto di competenza rispetto alle prescrizioni impartite, avendo fatto trascorrere un congruo periodo di esercizio all'impianto e comunque non prima di un anno e non oltre tre anni dalla data di avvio dell'impianto come definito dal precedente punto 10. L'atto amministrativo di autorizzazione unica assieme alla copia degli elaborati approvati devono essere conservati presso l'impianto.

Matrici in ingresso

13. La Ditta è tenuta ad utilizzare per l'alimentazione dei digestori esclusivamente le tipologie e i quantitativi di materie e sottoprodotti di cui alla tabella seguente, non costituenti rifiuto, per un totale di 66.200 t/anno così suddivisi:

Matrice	Quantità (t/anno)
Trinciato di triticale (insilato)	6.500
Trinciato di mais (insilato)	4.000
Letame bovino	15.500
Pollina Ovaiola	14.500
Pollina broiler	3.000
Liquame bovino	20.000
Farinette	2.700
TOTALE	66.200

14. Qualsiasi variazione dei quantitativi e delle tipologie delle matrici in ingresso dovrà essere preventivamente autorizzata nel rispetto delle procedure amministrative stabilite dal D.Lgs 190/2024.

15. In conformità a quanto previsto dalla D.C.R.V. n. 38 del 02.05.2013, la percentuale di frazione di biomassa vegetale dedicata sul totale delle matrici necessarie all'esercizio dell'impianto, non dovrà essere superiore al 30%.
16. Contestualmente alla comunicazione di avvio dell'impianto e pena decadenza del titolo abilitativo, la Ditta deve presentare alla Regione del Veneto e alla Provincia di Verona, gli accordi registrati di durata pluriennale stipulati con i diretti produttori per la fornitura del materiale destinato alla digestione anaerobica, per i quantitativi annuali previsti con il presente provvedimento sulla base del modello ACCORDO –TIPO PER LA FORNITURA DI BIOMASSA di cui all'ALLEGATO A alla D.G.R.V. n.1349 del 03/08/2011. Ogni modifica, rinnovo, sospensione dei predetti accordi deve essere tempestivamente comunicata alla Regione del Veneto e alla Provincia di Verona.
17. Qualora gli accordi di fornitura pluriennali siano stipulati con intermediari, la scheda tecnica dei sottoprodotti deve contenere elementi atti a dimostrare la sussistenza dei requisiti di cui all'art.184-bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
18. La Ditta dovrà sempre tenere a disposizione degli Enti di controllo un registro, aggiornato almeno mensilmente, che riporterà: provenienza, caratteristiche e quantitativi delle matrici in ingresso all'impianto.
19. Per tutti i sottoprodotti in ingresso all'impianto la Ditta è tenuta a documentare, su richiesta dell'autorità di controllo, il possesso dei requisiti di cui all'art. 184-bis del D.Lgs n. 152/2006.
20. I mezzi che conferiscono le matrici in ingresso all'impianto devono assicurare la copertura dei carichi nei tragitti esterni.
21. La pollina dovrà essere gestita in conformità al D.M. 30 maggio 2023 “*Modalità applicative delle misure di biosicurezza negli allegamenti avicoli*” e alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1076 del 15 settembre 2025 nel rispetto di ulteriori provvedimenti e/o disposizioni in presenza di possibili focolai di influenza aviaria.
22. Le operazioni di trasporto dei sottoprodotti di origine animale devono essere svolte nel rispetto delle normative in materia di sanità animale, igiene e biosicurezza di cui alle indicazioni della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria della Regione del Veneto.
23. Per l'utilizzo degli effluenti zootecnici devono essere rispettate le procedure previste dal Regolamento CE n. 1069/2009 e dal regolamento CE n. 142/2011, così come recepiti con D.G.R. n. 1530/2013.
24. Contestualmente alla comunicazione di avvio dell'impianto, la Ditta è tenuta a dimostrare all'U.O. Qualità dell'Aria e Tutela dell'Atmosfera della Regione del Veneto, di aver ottenuto il riconoscimento di cui al Regolamento CE n.1069/2009.

Produzione biometano

25. Il biometano dovrà rispettare le specifiche di cui alla norma UNI/TS 11437:2019 “*Immissione di biometano nelle reti di trasporto e distribuzione di gas naturale*”.
26. Entro il 31 gennaio di ogni anno, la Ditta deve trasmettere alla Regione del Veneto una relazione con i dati di produzione di biometano e i dati di produzione annua di energia elettrica e termica prodotta e utilizzata con ripartizione mensile, ai fini del monitoraggio previsto dal Piano Energetico Regionale.

Digestato

27. Per la gestione come sottoprodotto del digestato nel rispetto dei criteri di utilizzazione agronomica definiti al Titolo IV del D.M. 25.2.2016, la Ditta deve adempiere alle disposizioni contenute nel Quarto Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto – D.G.R.V. n. 813 del 22 giugno 2021 e s.m.i.; in caso di mancato rispetto di tale disposizione il digestato dovrà essere gestito come rifiuto secondo la normativa vigente.

Solfato d'ammonio

28. Il solfato d'ammonio prodotto dovrà essere gestito come rifiuto, stoccato in deposito temporaneo ed allontanato attraverso ditta specializzata.

Produzione Ammendante (digestato stabilizzato)

29. La filiera di produzione del compost dovrà essere conforme a quanto previsto dal D.Lgs. 29.04.2010 n. 75 “*Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell’articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88*” e ss.mm.ii.;
30. Contestualmente alla comunicazione di avvio dell’impianto, dovrà essere trasmessa alla Regione del Veneto copia della documentazione atta a certificare l’avvenuta iscrizione del produttore al “Registro dei Fabbricanti di Fertilizzanti” e del prodotto al “Registro dei Fertilizzanti SIAN” previsto dal D.Lgs. 75/2010 e ss.mm.ii.

Stoccaggi

31. Nella platea di stoccaggio del digestato stabilizzato si dovrà prevedere delle separazioni fisiche mediante muretti divisorii o barriere delle aree predisposte per il deposito temporaneo dei rifiuti;

Emissioni odorigene

32. Devono essere adottate tutte le misure, le modalità operative e gli accorgimenti, atti ad impedire inconvenienti odorigeni ai sensi dell’articolo 272-bis del Titolo I della Parte V del D.Lgs n. 152/06.
33. Entro 12 (mesi) dalla messa a regime dell’impianto di cui al precedente punto 11, al fine di valutare gli impatti odorigeni dovuti all’impianto, dovrà essere effettuata un’indagine olfattometrica con campionamento sito specifico di tutte le possibili sorgenti/lavorazioni odorigene. L’indagine dovrà essere condotta con due campagne di misurazione degli odori (estiva e invernale) con le modalità indicate nel Decreto direttoriale n. 309 del 28/06/2023 di approvazione degli indirizzi per l’applicazione dell’articolo 272-bis del D. Lgs n. 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività. Le concentrazioni di odore misurate nel corso delle campagne, relative a tutte le fonti di impatto odorigeno dell’impianto, saranno utilizzate come input per il modello di dispersione al fine di ottenere le mappe d’impatto per il confronto con i “Valori di accettabilità dell’impatto olfattivo presso il ricettore sensibile – Tabella 3” del sopra citato Decreto.
34. Qualora dai risultati delle campagne d’indagine o dalla gestione dell’impianto dovesse emergere il non rispetto dei criteri di accettabilità, di cui al Decreto direttoriale n. 309/2023 presso uno o più ricettori, la Ditta dovrà presentare un “Piano di gestione degli odori” con misure mitigative aggiuntive, contenenti le procedure operative, le modalità di gestione dell’impianto e le ulteriori tecnologie adottate al fine di ovviare alle problematiche emerse; qualora se ne manifesti la necessità, il Piano di gestione degli odori dovrà essere integrato con monitoraggi finalizzati a verificare l’adeguatezza degli accorgimenti tecnici e gestionali messi in atto, avendo a riferimento le modalità e le tecniche di indagine indicate nel Decreto sopra citato.
35. Gli esiti di indagini e monitoraggi nonché l’eventuale Piano di gestione degli odori dovranno essere trasmessi alla Regione del Veneto, all’ARPAV Dipartimento Provinciale di Verona, al Comune di Vigasio e alla Provincia di Verona e se ritenuto necessario il provvedimento di autorizzazione verrà aggiornato con le relative prescrizioni di modifica/aggiuntive.

Emissioni in atmosfera

36. Dovranno essere rispettate le prescrizioni contenute nel parere della provincia di Verona - Settore servizi in campo ambientale –Servizio A.U.A., procedure semplificate e scarichi prot. reg.n. 726815 del 11.02.2025 (**Allegato B5**);
37. Con riferimento al biofiltro per il trattamento dell’aria del capanne di stoccaggio della pollina la ditta dovrà prevedere adeguate operazioni di manutenzione programmata, in particolare per quanto riguarda il ricambio del letto filtrante e il corretto grado di umidità, temperatura e pH del biofiltro, con riferimento a quanto indicato al paragrafo 6.2 dell’allegato 1 alla DGRV n.568/05, ai fini del mantenimento dell’efficienza dello stesso. Le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria dovranno essere opportunamente registrate.
38. La ditta dovrà garantire la corretta gestione dei rifiuti anche di quelli esitanti dai sistemi di filtrazione e trattamento del biogas.

39. Le valvole di sotto-sovrappressione devono essere azionate per il solo tempo necessario all'arresto in sicurezza degli impianti. La Ditta è tenuta ad annotare in registro cartaceo o informatizzato non modificabile, la causa dell'entrata in funzione delle valvole e la relativa durata.
40. Eventuali liquidi di condensa provenienti dagli scarichi posti alla base dei camini dovranno essere allontanati come rifiuti (Parte IV[^] D.Lgs. 152/06).
41. La Ditta dovrà rivalutare entro 18 mesi dalla data del presente provvedimento la fattibilità di un sistema di recupero di CO₂ ovvero proporre un sistema alternativo di compensazione ambientale per la CO₂ emessa. A tal fine dovrà essere presentata apposita relazione alla Regione Veneto e a ARPAV Dipartimento provinciale di Verona;

Gestione acque e scarichi

42. Dovranno essere recepite le prescrizioni contenute nel parere della provincia di Verona - Settore servizi in campo ambientale – Servizio A.U.A., procedure semplificate e scarichi prot. reg.n. 726815 del 11.02.2025 (**Allegato B5**);
43. Dovranno essere recepite le prescrizioni contenute nel parere di compatibilità idraulica rilasciato dal Consorzio di Bonifica Veronese acquisito con prot. reg. n. 334207 del 08.07.2024 (**Allegato B2**).
44. Lo scarico delle acque meteoriche e tutte le opere eventualmente presenti nella fascia di rispetto idraulico dello scolo Fossa Leona 1 dovranno essere oggetto di concessione e/o autorizzazione idraulica da parte dello stesso Consorzio da allegare alla comunicazione di avvio dell'impianto.
45. Tutte le opere entro e fuori terra, movimenti terra e sistemazioni viarie, dovranno rispettare le distanze dai corsi d'acqua secondo le disposizioni della normativa di polizia idraulica di cui al RR.DD n. 368 e n. 523 del 1904.

Impatto acustico

46. Ferme restando le competenze in tema di impatto acustico in capo al Comune di Vigasio, entro 90 giorni dalla messa a regime dell'impianto di cui al precedente punto 11 dovrà essere eseguita una valutazione di impatto acustico post-operam redatta da tecnico competente in acustica, conforme al formato previsto dalla D.D.G. ARPAV n. 3 del 29.01.08 (disponibile nella sezione agenti fisici/rumore del sito web www.arpa.veneto.it). Le verifiche dovranno essere effettuate in condizioni di massima gravosità dell'impianto (massimo impatto acustico che considera tutte le possibili sorgenti di emissione).
47. Gli esiti delle campagne di monitoraggio devono essere trasmessi tempestivamente al Comune di Vigasio e al Dipartimento provinciale ARPAV di Verona, dandone conoscenza alla Regione del Veneto.

Tutela paesaggistica /Archeologica

48. Dovranno essere recepite le prescrizioni in tema di tutela paesaggistica contenute nel parere della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza acquisito n. 23941-P del 12.08.2024 acquisito con prot. reg. n. 407641 del 12.08.2024 (**Allegato B3**), fatte salve le prescrizioni in materia di VINCA e opere di mitigazione ambientale da cui ai successivi punti da 50 a 56.
49. Secondo quanto prescritto dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, con parere n. 5911-P del 27.02.2024 acquisito con prot. reg. n. 407641 del 12.08.2024 (**Allegato B4**) gli interventi di scavo previsti dal progetto dovranno essere condotti con l'assistenza di archeologi dotati dei prescritti requisiti di professionalità con oneri a carico della Committenza; eventuali ritrovamenti di beni nel sottosuolo appartenenti allo Stato a norma dell'art. 91 del D.Lgs 42/2004, dovranno essere tempestivamente denunciati all'Ente competente ai sensi dell'art. 90 dello stesso decreto.

VINCA e opere di mitigazione ambientale

50. Si riconosce una positiva conclusione della procedura di valutazione d'incidenza per l'esercizio dell'impianto di che trattasi (art.5 del D.P.R. n 357/1997 e s.m.i) a seguito del verificato rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R 1400/2017.

51. Non dovranno essere coinvolti habitat di interesse comunitario;
52. Dovrà essere mantenuta invariata l' idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate (provvedendo al rafforzamento delle condizioni ecotonali con le parti rurali contermini all'impianto *Bufo viridis*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Circus cyaneus*, *Falco columbarius*, *Pipistrellus kuhlii*. A tal fine, è preferibile la gestione a prato della superficie ricompresa nella fascia di rispetto autostradale 30-60 m;
53. Gli interventi previsti per la realizzazione dell'impianto, qualora non eseguiti al di fuori del periodo riproduttivo (da marzo a luglio compreso), non dovranno pregiudicare il completamento della fase riproduttiva delle predette specie;
54. Le fasce arboreo-arbustive e gli spazi aperti da gestire a prato dovranno essere coerenti con la serie della bassa Pianura Padana orientale neutrobasifila della farnia e del carpino bianco (*Asparagus tenuifolii-Quercus roboris sigmetum*), comportando:
 - a. l'adeguamento della composizione floristica delle specie legnose (in sostituzione di *Laurus nobilis*, *Lagerstroemia indica* e *Amelanchier ovalis*) nella fascia arborea con *Quercus robur*, *Fraxinus ornus* e *Ulmus minor* e nella fascia arbustiva con *Corylus avellana*, *Euonymus europeus*, *Frangula alnus*, *Rhamnus cathartica*, *Rosa canina*, *Prunus spinosa*;
 - b. la realizzazione del prato ricorrendo alla semina ovvero all'impiego di fieno da prato donatore con specie riconducibili alla tipologia dell'*Arrhenatherion*; le predette aree a prato dovranno essere sottoposte solamente a 2/3 sfalci annuali, con il primo taglio da eseguirsi a fine giugno, e laddove necessario ricorrendo anche all'ausilio della barra falciante;
55. Dovranno essere impiegati sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
56. Dovrà essere documentato il rispetto delle suddette prescrizioni dandone adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

Interferenze con attività di aereonavigazione

57. Dovranno essere rispettate le disposizioni contenute nella circolare dello Stato Maggiore Difesa n.146/394/4422 in data 09.08.2000, come riportato al punto 3) del Nulla Osta dell'Aereonautica militare – Comando 1^ Regione Aerea prot. reg. n. 2683185 del 04.06.2024 (**Allegato B1**);

Fascia di rispetto Autostradale

58. Dovranno essere rispettate e recepite le prescrizioni contenute nel parere rilasciato dall'Autostrada del Brennero prot. 19680/25 del 16.06.2025 e acquisito con nota prot. reg. 295505 del 17.06.2025, secondo la tempistica nello stesso indicata (**Allegato B7**);
59. Prima dell'inizio dei lavori la ditta dovrà provvedere all' accettazione delle condizioni di cui al suddetto parere favorevole dell'Autostrada del Brennero (**Allegato B7**) rilasciato dall'Autostrada del Brennero quale condizione dell'efficacia dell'autorizzazione da parte dell'Autostrada del Brennero e mandarne copia alla Regione del Veneto;

Dismissione e ripristino

60. La cessazione dell'attività dell'impianto deve essere comunicata con congruo anticipo alla Regione del Veneto, al Comune di Vigasio, alla Provincia di Verona e al Dipartimento provinciale ARPAV di competenza.
61. Alla predetta comunicazione dovrà essere allegato il piano definitivo di dismissione e ripristino redatto ai sensi del D.C.R. n. 2/2013.
62. I rifiuti prodotti durante la dismissione dell'impianto devono essere gestiti nel rispetto della normativa vigente.

Antincendio e Rischio di incidenti rilevanti

63. La Ditta dovrà attenersi alle prescrizioni e indicazioni impartite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Rovigo nel parere prot. reg. n. 274465 del 04.06.2025 (**Allegato B6**) e trasmettere all'U.O. Qualità dell'Aria e Tutela dell'Atmosfera della Regione del Veneto, contestualmente alla comunicazione di avvio dell'impianto, attestazione dell'avvenuto ricevimento della SCIA da parte dei Vigili del Fuoco di Verona.
64. Ogni eventuale modifica significativa ad attività indicate nell'allegato I al D.P.R 151/11 dovrà essere regolarizzata mediante l'avvio di procedure di cui all'art.3 del DPR sopracitato.
65. Con riferimento al D.Lgs n. 105/2015, a partire dalla messa in esercizio dovrà essere implementato un idoneo Sistema di gestione seguendo uno standard riconosciuto al fine di ridurre il rischio di dincidenti che possono implicare conseguenze anche ambientali.

Altre prescrizioni

66. Dovranno essere rispettate tutte le misure necessarie atte a garantire la salvaguardia della pubblica e privata incolumità, sia all'interno dell'area del sito oggetto d'intervento, sia a rispetto e a salvaguardia delle aree limitrofe e circostanti a detto ambito, e quindi, il rispetto di tutte le norme vigenti in materia igienico – sanitaria – urbanistica – edilizia - di pubblica sicurezza e di tutela e salvaguardia ambientale.
67. Sono fatte salve le competenze del Comune di Vigasio in relazione al T.U.L.S. (Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265).
68. Nei casi in cui il progetto preveda la costruzione, modifica o spostamento di condutture elettriche di classe terza (linee o condutture elettriche con tensione nominale maggiore di 30.000 V) e/o di posizione tubazioni metalliche sotterrate con protezione catodica, la ditta è tenuta ad adempiere a quanto previsto dall'art.56, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. 259/2003 come modificato dal D.Lgs. 48/2024 e dal D.L. n. 19 del 19/02/2026, dando notizia alla Regione del Veneto dell'avvenuta presentazione della dichiarazione asseverata al competente Ispettorato territoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
69. La Ditta dovrà attuare tutte le necessarie operazioni di manutenzione e controllo dell'impianto tra cui la tenuta, presso l'impianto, di un registro, aggiornato con cadenza almeno settimanale, in cui annotare tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e le attività di controllo eseguite per la verifica di funzionamento in regime ordinario (es. analisi effettuate, eventuali correttivi apportati, sostituzione filtri a carbone attivi, etc.).
70. La Ditta deve provvedere alla pulizia quotidiana delle aree e della viabilità interna e attuare interventi atti a prevenire la proliferazione di roditori, mosche, zanzare e insetti infestanti, annotando i relativi interventi nel registro di manutenzione.
71. La Ditta con accordi diretti con il Comune di Vigasio, dovrà stabilire le condizioni e le regole per garantire la manutenzione della strada comunale Via dei Ronchi.
72. I rifiuti derivanti dalle attività d'impianto dovranno essere gestiti in deposito temporaneo e avviati a recupero/smaltimento nel rispetto della normativa vigente; i rifiuti dovranno essere sempre distinti, tracciabili e gestiti con adeguati presidi ambientali.
73. In relazione al potenziale rischio esplosione per la presenza di gas, la Ditta deve provvedere alla classificazione delle zone secondo la norma CEI EN 60079-10-1 e di garantire che tutti gli impianti tecnologici siano adeguati alla zona classificata. Secondo quanto indicato dall'art 296 del D. Lgs n. 81/2008, le installazioni elettriche nelle aree classificate 0,1,20,21 ai sensi dell'allegato XLIX, devono essere sottoposte alle verifiche di cui ai capi II e IV del DPR 462/2001.